

Allegato B) alla determinazione n. 64/AMM del 21/06/2021
**SOSTITUZIONE DEL PORTONE CARRAIO AL PIANO -1 DI
ACCESSO AI PIANI INTERRATI DELLA SEDE CAMERALE
CIG:**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice
Fiscale 80013870177, in persona di Massimo
Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il
22/08/1964, che agisce nel presente atto quale
dirigente dell'area amministrativa e
rappresentante negoziale in nome, per conto e
nell'interesse della Camera di Commercio di
Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di
seguito indicata per brevità come "Camera",

e

la ditta - C.F. e Partita
....., in persona di, C.F.
....., nato a il
....., che agisce nel presente atto in nome,
per conto e nell'interesse della ditta
....., con sede legale in
....., di seguito indicata per brevità
come "Ditta", quale legale rappresentante della
stessa

PREMESSO

- che con determinazione n. .../AMM del

..... si avviava la procedura di acquisto;

- che con determinazione n...../AMM del si affidava il servizio alla ditta

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è la sostituzione del portone e dell'automatismo di apertura interfacciato con il controllo accessi della sede camerale di via Einaudi.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente atto e suoi allegati
- b) dal Codice Civile

Art.3 - Termine per la fornitura - la fornitura e la posa dovrà essere realizzata entro 40 giorni dalla stipula.

Art.4 - Modalità di esecuzione della fornitura - la fornitura dovrà essere svolta secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

Art.5 - D.U.V.R.I. - La Ditta si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento

Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

Art.6 - Prezzi - La Ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura e la posa onnicomprensiva del portone al piano -1 al prezzo di € (IVA al 22% esclusa) oltre ad € 250,00 (IVA al 22% esclusa) per gli oneri della sicurezza per un importo complessivo di €(IVA al 22% esclusa) Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale.

Art.7 - Fatturazione - La ditta al termine della fornitura procederà alla fatturazione di € (IVA al 22% esclusa).

Le fatture dovranno recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento avrà luogo entro 60 giorni dalla data di

ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Ditta (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art.8 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.9 - Penali - Nel caso di inadempienza nella fornitura in oggetto, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1/∞ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.10 - Responsabilità - La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

lavoratori delle imprese idrauliche, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

Art.11 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempimento del Fornitore, la Camera ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora

l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.12 - Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore

per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) violazione dell'art. 13 (violazione dovere riservatezza) e dell'art. 18 (Codice di comportamento).

Art.13 - Obblighi di riservatezza - Il fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.14 - Dati personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono

trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la Ditta potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.15 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante alla ditta contraente. In caso di mancato rimborso da parte della ditta, la Camera

provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.16 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.18 - Codice di comportamento - La Ditta con la

presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.19 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

CAMERA DI COMMERCIO IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (Dr Massimo Ziletti)	
---	--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (.....)	
-------------------------------------	--

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approva espressamente:

- art. 11 Risoluzione anticipata
- art. 12 Clausola risolutiva espressa
- art. 19 Controversie

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

Allegato all'atto di cottimo



**Documento Unico Valutazione dei Rischi da
Interferenze**

(D.Lgs. 81/08 art 26)

L'appaltatore ha facoltà, prima della stipula dell'atto di cottimo di concordare modifiche e/o integrazioni del presente documento senza ulteriori aggravii di costo. Il DUVRI redatto in forma definitiva verrà allegato all'atto di cottimo.

Breve descrizione del lavoro oggetto del contratto

Fornitura e posa di portone motorizzato al piano -
1 della Camera di Commercio di via Einaudi, 23 -
Brescia -

Contratto tipo: affidamento diretto

Denominazione ditta:

Indirizzo sede legale:

Data inizio contratto:

Data fine contratto:

Orario di lavoro : dal lunedì al giovedì: 7,45 -
18,00 venerdì: 7,45/17,00

Verificata l'iscrizione alla Camera di Commercio;

Verificata l'idoneità tecnica professionale della
ditta e acquisite le seguenti dichiarazioni:

- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere effettuato la valutazione dei rischi nonché di avere in corso il programma per la eliminazione/riduzione dei rischi;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere nominato il medico competente;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere effettuato la formazione e l'informazione dei lavoratori
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere sottoposto i lavoratori impiegati nel lavoro di cui al presente atto alle visite mediche periodiche e di conoscere il giudizio di idoneità alla mansione;
- la dichiarazione del titolare dell'azienda di avere designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione avente i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 31.

N	Interferenza	Rischio	Misure da adottare per eliminare le interferenze		Costi sostenuti da impresa esterna
			A carico del Committente	A carico impresa esterna	
1	Situazioni di emergenza	Incendio; Terremoto; Eventi atmosferici	Consegna procedure gestione emergenze e di pronta soccorso aziendale	Osservare le disposizioni CCIAA. Informazione ai lavoratori	50,00
2	Parcheggio automezzo,	Incidenti stradali,	Indirizzare il personale esterno	Osservare le disposizioni di	100

N	Interferenza	Rischio	Misure da adottare per eliminare le interferenze		Costi sostenuti da impresa esterna
	lavoro su passo carraio	investimento	al parcheggio interrato	accesso ai parcheggi CCIAA. Segnaletica sul passaggio carraio Informazione	
3	Lavori in altezza o in presenza di lavoratori camerali	Cadute dall'alto Caduta materiali dall'alto	Favorire l'utilizzo di ponteggi e piattaforme invece che scale attraverso lo spostamento per quanto possibile dei materiali che ostacolano. Se possibile far eseguire i lavori in assenza di personale camerale	Prevedere procedura aziendale per l'esecuzione di lavori in presenza di personale camerale e in altezza	100
				Totale	€ 250,00

Il provveditore sorveglia circa l'applicazione effettiva delle misure di prevenzione identificate quali misure di coordinamento e di cooperazione.

Qualora in corso d'opera le misure di coordinamento e di cooperazione indicate nella precedente tabella fossero sostituite da misure equivalenti la Ditta dovrà tassativamente e preventivamente avvertire il Servizio Prevenzione e Protezione della Camera di Commercio.

Il DUVRI è redatto sulla base della descrizione preventiva del lavoro e delle fasi lavorative nonché dei relativi tempi di esecuzione fornite al

RSPD della CCIAA e dall'incaricato della ditta in appalto. Ogni variazione dovrà essere preventivamente e tassativamente inviata al RSPD della CCIAA. L'omissione di tale comunicazione impedirà alla CCIAA di identificare le interferenze e di individuare le misure di coordinamento e di collaborazione necessarie alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione l'omissione sarà considerata anche una grave violazione contrattuale.

CAMERA DI COMMERCIO

IL DIRIGENTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)

IL DIRIGENTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)